

EROGAZIONI LIBERALI PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, PROTEZIONE E RESTAURO DI BENI VINCOLATI

Imprenditore individuale e/o società:

l'erogazione in denaro (*) è integralmente deducibile dal *reddito d'impresa* dichiarato ai sensi dell'art. 100 comma II lettera f) del TUIR.

(*) modalità tracciata (bonifico, assegno...)

Persona fisica (non imprenditore):

l'erogazione in denaro (*) è detraibile dal *reddito complessivo* nella misura del 19% (nel limite delle imposte versate) ai sensi dell'art. 15 lettera h) del TUIR.

(*) modalità tracciata (bonifico, assegno...)

Il TUIR decreta che:

“il Ministero della Cultura stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per l'acquisto, la manutenzione, protezione e restauro delle cose indicate nell'art. 1 delle Legge n. 1089 del 01/06/1939 e nel DPR n. 1409 del 30/09/1963. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali”.

È pertanto necessario che il Legale Rappresentante dell'Ente deve attenersi scrupolosamente alla seguente procedura:

1. in fase di richiesta di Licenza all'ordinario barrare la casella di richiesta delle erogazioni liberali;
2. l'iter prevede che:
 - la Soprintendenza autorizzi il progetto di restauro;
 - in un secondo momento la Soprintendenza autorizza le erogazioni liberali.

i rapporti con la Soprintendenza sono gestiti direttamente dall'Ufficio dei beni culturali (UBCE) della Curia.
3. Le erogazioni liberali possono essere ricevute solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Soprintendenza che ne stabilisce i **tempi** e la **somma** totale delle liberalità che possono usufruire di incentivi fiscali:
 - la somma delle erogazioni complessivamente ottenute **non deve superare** l'importo autorizzato;
 - le erogazioni possono essere ricevute solo nel periodo di tempo indicato nel decreto (esempio: 2 anni e 6 mesi).
4. Per avere i benefici fiscali i donatori devono effettuare i versamenti delle erogazioni con modalità tracciate (assegni, bonifici...) e nella causale del bonifico devono essere indicati i riferimenti normativi del TUIR e il nome del progetto finanziato.
5. Se il beneficiario è una persona fisica deve rilasciare l'autocertificazione da inoltrare alla Soprintendenza, disponibile sul sito: [Erogazioni liberali e contributi - Diocesi di Bergamo \(diocesibg.it\)](http://diocesibg.it)
6. Quando si riceve l'erogazione, l'ente ecclesiastico deve emettere la ricevuta compilando i seguenti moduli:

- Contributi Erogazione liberale per restauro di beni tutelati per imprenditore e/o società
- Contributi Erogazione liberale per restauro di beni tutelati per persona fisica + dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Le ricevute devono essere emesse in 3 copie:

- 1 copia deve essere consegnata al *donatore* al momento dell'incasso,
- 1 copia deve essere consegnata all'*Ufficio BCE* che provvederà a trasmettere copia alla *Soprintendenza*, la ricevuta deve essere compilata con il totale delle erogazioni ricevute (come indicato nella parte finale del modello);
- 1 copia deve essere *conservata* scrupolosamente dall'ente.

Per ogni lavoro autorizzato dalla Soprintendenza, la numerazione delle ricevute deve essere **UNICA e PROGRESSIVA**: quindi per ogni lavoro sarà continua indipendentemente dal tipo di ricevuta usata (imprenditore o persona fisica) e dall'anno di emissione.

Al termine dei lavori l'ente ecclesiastico proprietario del bene deve:

- a) presentare all'Ufficio Beni Culturali la documentazione di *FINE LAVORI* in 3 copie, redatta dal professionista che ha effettuato la Direzione Lavori, utilizzando i seguenti moduli:
 - Progettazione - Dimensioni e costi
 - Progettazione - Congruità prezzi - Asseverazione del Direttore Lavori
 e redigere una adeguata
 - **Relazione tecnica con fotografie** che documentino le diverse fasi dei lavori effettuati.
- b) La documentazione sarà inoltrata alla Soprintendenza, che rilascerà al Legale rappresentante dell'ente la "**Certificazione**" che riconosce la *conformità dei lavori* e la *congruità della somma rispetto a quanto (e solo a quanto) autorizzato*.

La Legge prevede che **devono essere versate allo Stato le erogazioni liberali non integralmente utilizzate in conformità a:**

- **costo totale dichiarato congruo dalla Soprintendenza mediante la "Certificazione" di cui sopra**
- **tempi** assegnati dalla Soprintendenza in fase di rilascio di Autorizzazione
- **regolari fatture** che documentino tutti i costi sostenuti e che devono essere presentate in caso di richiesta di verifica

N.B.: i moduli e le schede guida di cui sopra sono consultabili e scaricabili al sito internet

<https://diocesibg.it/modulistica/beni-culturali/erogazioni-liberali-e-contributi/>